

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 58 DEL 05.07.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INFOCERT SPA SERVIZIO DI FORNITURA DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL" PER L'ANNO 2021. SMART CIG: ZB13228BFD

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 26 dello Statuto camerale approvato con Atto del Consiglio n. 83/187 del 28.11.2011 relativo alle funzioni del Segretario Generale e, in particolare, quanto esplicito nella lettera e) che recita *"assegna ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale approvato dalla Giunta camerale e attribuisce loro altresì le risorse umane necessarie al conseguimento degli obbiettivi dell'ente e di settore"*;

Viste le delibere del Commissario Straordinario n. 7 del 09.12.2020 e n. 10 del 17.12.2020 con le quali si è proceduto rispettivamente all'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, ai sensi del disposto di cui agli artt.5 e 6 del D.P.R. n. 254/2005 *"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio"*;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il budget direzionale relativo all'anno 2021 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 254/2005 nonché i progetti operativi da attuare e conseguire nell'ambito degli interventi economici rinviando ad un provvedimento successivo la definizione di alcuni specifici progetti;

Atteso che il citato art. 8 del D.P.R. n. 254/2005 sancisce che *"Il Segretario Generale, sulla base del budget direzionale ...assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste"*;

Vista la propria determinazione n. 1 del 07.01.2021 con la quale si è provveduto ad assegnare ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2021 a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2005, Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2021, con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2021-2023;



Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii;

Considerata la necessità di acquistare per l'anno 2021 il servizio di fornitura delle caselle di posta elettronica certificata utilizzate dalla Camera di Commercio di Viterbo;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

Considerato, tuttavia, che la spesa da sostenere è inferiore a € 5.000,00, e quindi la Camera, in base all'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (c.d. *"Legge di stabilità 2016"*), è esonerata dal predetto obbligo;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;

Atteso che la Camera di Commercio di Viterbo da anni usufruisce del servizio di fornitura degli indirizzi di posta elettronica certificata di Infocert s.p.a, società partecipata anche dal sistema camerale;

Considerato che, nelle more dell'accorpamento con la Camera di Rieti, un cambio di dominio su tutte le PEC oggi attive, comporterebbe una serie di attività tecniche e amministrative con importanti implicazioni in termini di economicità e convenienza per l'Ente Camerale (in particolare considerato il valore contenuto), in quanto si dovrebbe procedere a un'ampia e diffusa campagna informativa sui principali canali di comunicazione a tutte le imprese, alle Associazioni di Categoria, agli Ordini Professionali, alle Pubbliche Amministrazioni. A questo si aggiunga che il cambio del dominio comporterebbe disagi all'utenza e ai fornitori che comunicano abitualmente con l'Ente camerale attraverso le attuali PEC, in quanto nella fase di passaggio potrebbe sorgere il reale rischio di comunicazioni non pervenute perché indirizzate alle PEC con dominio legalmail o pervenute fuori termine con tutte le difficoltà e le conseguenze del caso, e tutto questo alle porte della conclusione del processo di accorpamento con la consorella Rieti che in ogni caso porterebbe ad un ulteriore cambio di dominio.

Pertanto il passaggio ad altro fornitore attualmente comporterebbe dei costi diretti e indiretti maggiori rispetto al costo sostenuto per il mantenimento dell'attuale dominio *"legalmail"*;

Considerato che il preventivo acquisito dalla Infocert s.p.a con prot. n. 8538 del 15.06.2021 per l'anno corrente mantiene invariato rispetto all'anno precedente il listino prezzi per le tipologie di PEC in uso presso la Camera di Commercio di Viterbo;

Atteso che nell'offerta il costo unitario per l'attivazione e il rinnovo di una casella PEC Standard è quantificato in € 9,00 + IVA 22% e il costo unitario per il rinnovo di ogni giga di spazio archivio sicurezza aggiuntivo per una casella PEC standard è quantificato in € 6,00 + IVA 22%;

Considerato che dall'elenco inviato dalla Infocert spa in data 15.06.2021 risulta:

- ✓ attive e da rinnovare n. 70 caselle PEC;
- ✓ attivazione di una nuova casella PEC standard;
- ✓ rinnovo di 37 giga di spazio archivio sicurezza aggiuntivo



per un totale di € 861,00 + IVA 22%, per una somma complessiva di €1.050,42;

Ritenuto congruo tale prezzo, soprattutto in considerazione delle importanti implicazioni pregiudizievoli che un cambio di dominio potrebbe avere sulla normale gestione della Posta Elettronica Certificata da parte dell'Ente;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *"Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia"*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- ✓ Annotazioni Riservate ANAC;
- ✓ DURC;
- ✓ Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc Infocert spa:

- ✓ dalle Annotazioni Riservate ANAC non risulta alcuna irregolarità;
- ✓ è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 09.10.2021;
- ✓ è stata acquisita – al Prot. N 9499 dell'1.07.2021 - l'autodichiarazione dei requisiti;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. Infocert spa il servizio di fornitura per l'anno 2021 delle caselle di posta elettronica certificata "legalmail" in uso presso la Camera di Commercio di Viterbo;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM **ZB13228BFD**;
- la tracciabilità verrà acquisita a seguito di nota di affidamento;

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell’art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all’applicazione di una penale dell’importo pari al 10% dell’importo netto dell’affidamento;

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all’entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell’art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell’ammontare netto complessivo contrattuale;

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice degli appalti la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere;

Tenuto conto che i contratti di valore inferiore ai 40.000,00 euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l’imposta di bollo, se non in caso di registrazione;

Vista l’istruttoria curata dalla dipendente Maria Teresa Savi, su indicazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Monzillo;

Considerato che né il Responsabile del Procedimento né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di nominare quale responsabile del procedimento il sottoscritto, Dott. Francesco Monzillo;

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc Infocert spa, con sede a Roma in Piazza Sallustio 9 C.F. e P.IVA 07945211006, il servizio di fornitura per l’anno 2021 delle caselle di posta elettronica certificata in uso presso la Camera di Commercio di Viterbo, SMARTCIG **ZB13228BFD** al prezzo di € 861 + IVA, per un totale di € 1.050,42, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 8538 del 15.06.2021;

Di conferire allo Staff Segreteria Generale Programmazione e Controllo il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento, richiedendo i dati della tracciabilità ex Legge 136/2010;

Di quantificare in complessivi € 1050,42 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di imputare i relativi oneri alla prenotazione di spesa n. 5/2021 relativa agli oneri di informatizzazione per il corrente anno;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo pari al 10% dell'importo netto dell'affidamento, e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."